

AS944 - SCHEMI DEI DECRETI LEGISLATIVI VOLTI A MODIFICARE IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E IL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Roma, 1 febbraio 2012

Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesto Ministero, pervenuta in data 13 dicembre 2011 e integrata in data 16 gennaio 2012, in merito agli *"Schemi dei decreti legislativi volti a modificare il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni e il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in attuazione del recepimento delle direttive 2009/140/CE e 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni. Gli schemi di Decreto Legislativo sottoposti all'attenzione dell'Autorità introducono numerosi emendamenti al Codice delle comunicazioni elettroniche e al Codice per la protezione dei dati personali al fine di rendere il quadro regolamentare esistente conforme alle disposizioni previste dalle direttive comunitarie sopra citate. Le modifiche di cui trattasi appaiono significative sia sotto il profilo della tutela della concorrenza che sotto quello della tutela del consumatore.

Emendamenti al Codice delle comunicazioni elettroniche

Osservazioni rilevanti per la tutela della concorrenza

In un'ottica di tutela della concorrenza, si valuta positivamente la trasposizione nel Codice delle comunicazioni elettroniche delle previsioni che conferiscono all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) la possibilità di imporre obblighi rafforzati in materia di accesso e di ubicazione e condivisione delle infrastrutture.

Il nuovo articolo 50 *bis*, infatti, conferisce all'AGCom il potere di imporre - al ricorrere di determinate condizioni - alle imprese verticalmente integrate di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente (la c.d. separazione funzionale); l'articolo 50 *ter*, poi, introduce una specifica disciplina per la valutazione degli effetti derivanti dall'adozione di forme di separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata.

In considerazione della cruciale importanza delle valutazioni di ordine concorrenziale tanto per la definizione delle motivazioni sottostanti la scelta regolamentare di proporre una misura di separazione funzionale, quanto per l'analisi degli effetti di mercato nei casi di separazione volontaria da parte delle imprese, l'Autorità intende evidenziare la necessità di prevedere, in entrambi i casi, una specifica preventiva consultazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle previste misure di separazione.

Particolare importanza, inoltre, rivestono le disposizioni relative alle infrastrutture per le reti di comunicazione elettronica, settore in cui l'Unione europea auspica un livello economicamente efficiente di investimenti integrato da una dettagliata regolamentazione. Partendo dall'assunto secondo cui una condivisione migliore delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza, sono state introdotte disposizioni concernenti la ubicazione e la condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica, purché l'applicazione di tali poteri avvenga salvaguardando il corretto funzionamento della concorrenza.

Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di spettro radio, si osserva che la nuova formulazione dell'articolo 14 recepisce il principio di neutralità tecnologica, stabilendo al comma 3 che *"per le bande di frequenza dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologia"*, fatta salva la possibilità di introdurre restrizioni proporzionate e non discriminatorie ove ciò risponda a preminenti interessi tra cui, evitare interferenze dannose, assicurare la qualità tecnica del servizio ovvero salvaguardare l'uso efficiente dello spettro.

In maniera simmetrica, il comma 4 del novellato articolo 14 introduce il principio di neutralità dei servizi, prevedendo che *"... il Ministero e l'Autorità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica dai piani di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica"*. Anche in tal caso è prevista la possibilità di deroga a tale principio per il conseguimento di obiettivi di interesse generale, tra cui vengono citati a titolo di esempio l'uso efficiente delle radiofrequenze ovvero la promozione del pluralismo dei media.

L'introduzione nell'ordinamento italiano dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, peraltro con una formulazione conforme al dettato di cui alla direttiva 2009/140/CE, riveste una significativa importanza sotto il profilo della concorrenza. Infatti, a fronte del carattere di risorsa scarsa dello spettro radio, un suo utilizzo flessibile aumenta le possibilità di ingresso nei mercati delle comunicazioni elettroniche e la loro contendibilità, nonché promuove anche la concorrenza tra tecnologie.

La Direttiva, inoltre, in associazione all'applicazione del principio di neutralità, promuove il trasferimento di frequenze tra operatori (c.d. *frequency trading*), in modo da pervenire ad un utilizzo ottimale dello spettro radio. Infatti, la creazione di un mercato secondario delle frequenze consente un'allocazione ottimale delle stesse permettendo il suo utilizzo da parte dell'operatore che gli attribuisce maggior valore. Il *frequency trading*, inoltre, risulta un elemento idoneo a consentire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato.

Tuttavia, il Codice, che già contemplava la possibilità di trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze, non appare essere stato emendato in maniera coerente con il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva. Infatti, il nuovo articolo 14 *ter* (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze), reitera la formulazione di cui all'originario articolo 14 comma 3, secondo cui i diritti individuali d'uso "*possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analogha tecnologia*".

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, che vincolare il trasferimento tra soggetti che utilizzano la frequenza avvalendosi di un'analogha tecnologia appare in contrasto con il principio di neutralità tecnologica e con il fine ad esso sotteso di un utilizzo flessibile della risorsa scarsa. Si ritiene che lo scambio di frequenze non possa essere soggetto a limitazioni più restrittive di quelle che saranno eventualmente introdotte sulla base delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 precedentemente descritto. Pertanto, si auspica la sostituzione del riferimento all'analogha *tecnologia* con il richiamo a che il trasferimento avvenga nel rispetto delle eventuali deroghe al principio di neutralità adottate ai sensi dei commi 3 e 4 del novellato articolo 14.

In secondo luogo, la limitazione del trasferimento a soggetti già in possesso di un titolo autorizzatorio limita l'ingresso di nuovi entranti nei mercati per i quali lo spettro costituisce input essenziale. Appare quindi opportuno che nel testo del Codice si preveda esplicitamente che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione generale di operatore di comunicazioni - di cui all'allegato 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche - possa effettuarsi nell'ambito della stessa procedura volta al rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti individuali d'uso, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14 *ter* del Codice (già commi 4 e 5 dell'articolo 14).

Per le medesime considerazioni, dal dettato del nuovo articolo 27, comma 3 degli emendamenti al Codice andrebbe eliminato il riferimento all'impresa avente "*l'idonea autorizzazione generale*" sostituendolo con la verifica della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione generale per operatore di comunicazione elettronica.

Con riferimento alla citata procedura di nulla osta, di cui ai commi 5 e 6 del novellato articolo 14 *ter*, l'Autorità valuta necessario che questa, per favorire una maggiore efficienza del mercato del *frequency trading*, sia caratterizzata dalla massima celerità e trasparenza possibile, e che quindi la procedura di consultazione dell'AGCM e dell'AGCOM da parte del Ministero attualmente prevista debba essere utilmente snellita, abbreviata e godere di un regime di maggiore pubblicità. In tal senso, in considerazione delle precipue competenze in materia di concorrenza di questa Autorità, e a fronte dei compiti ad essa comunque specificamente attribuiti in materia di controllo delle concentrazioni, si ritiene opportuno che la verifica che la concorrenza non sia falsata in occasione di un trasferimento del diritto d'uso delle frequenze sia rimessa alla sola scrivente Autorità, a seguito di una diretta consultazione da parte del Ministero.

Inoltre, per rispondere alle richiamate esigenze di trasparenza, l'Autorità ritiene necessario che venga espressamente prevista nel Codice la pubblicazione del nulla osta del Ministero e dei pareri sui quali lo stesso è fondato.

Sempre in materia di spettro radio, il testo del nuovo Codice stabilisce che la possibilità di trasferire o affittare diritti d'uso individuali di radiofrequenze non si applica "*nei casi in cui il diritto individuale dell'impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito*", facendo uso della facoltà espressamente riconosciuta agli Stati membri dalla Direttiva 2009/140/CE, all'articolo 9 *ter*, paragrafo 1.

Detta facoltà appare riconducibile alla consapevolezza, esplicitata nella Direttiva, che le frequenze costituiscono "*una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato*" (considerando 24). Secondo gli orientamenti comunitari, la possibilità di rivendere diritti d'uso inizialmente attribuiti a titolo gratuito potrebbe infatti determinare un ingiusto arricchimento in capo ad alcuni operatori, con conseguenti criticità sia sotto il profilo dell'equità che della distribuzione delle risorse. Tali criticità connesse al *trading* delle frequenze, invece, non sorgono allorché i diritti sono stati allocati attraverso meccanismi d'asta, che hanno consentito di valorizzare adeguatamente le risorse al momento della loro allocazione.

Nel contesto italiano le criticità sopra delineate sono destinate a manifestarsi in maniera rilevante, soprattutto con riferimento al settore audiovisivo, dove la maggioranza dei diritti d'uso delle frequenze è stata assegnata a titolo gratuito, in considerazione in particolare della modalità con cui è avvenuta la transizione dal sistema analogico a quello digitale.

Fermo restando che in via di principio l'allocazione dello spettro deve tenere conto della necessità di garantire un'adeguata remunerazione della risorsa scarsa, si rileva che per quanto riguarda le risorse già assegnate, non consentire il trasferimento dei diritti d'uso in caso di assegnazione gratuita, come previsto dal nuovo articolo 14 *ter*

comma 4 del Codice, ridurrebbe significativamente gli spazi per lo sviluppo del *trading* di frequenze con un conseguente impatto significativo sotto il profilo della concorrenza.

In particolare, i limiti allo scambio di frequenze su base commerciale appaiono idonei ad ostacolare l'allocazione ottimale delle stesse e a contribuire a cristallizzare ulteriormente la struttura del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva.

E' possibile, infatti, che gli operatori, non incentivati dal costo opportunità connesso al *trading* di frequenze, utilizzino in maniera inefficiente le frequenze e continuino ad impiegare la capacità trasmissiva in maniera tale da "occupare" le frequenze di cui dispongono, ad esempio, riempiendole di contenuti a bassissimo rendimento, pur di non perderne la titolarità.

Al fine di evitare che le previsioni dell'articolo 14 *ter*, comma 4 del testo emendato del Codice possano generare indesiderate inefficienze, dovrebbero quindi essere introdotti strumenti normativi e/o regolamentari idonei a garantire un utilizzo effettivo e completo della risorsa. In particolare, le regole volte a impedire l'accaparramento di frequenze che il Ministero e l'AGCom potranno introdurre ai sensi dei novellati articolo 14 comma 9 e articolo 27, comma 6 *bis*, dovranno avere una portata chiara e stringente, nonché essere assistite da un adeguato meccanismo di applicazione.

In alternativa, se la costante verifica a livello regolatorio di un pieno ed effettivo utilizzo della risorsa frequenziale dovesse ritenersi troppo onerosa o poco efficace, anche in considerazione del possibile sviluppo di un ampio contenzioso, si potrebbe prendere in considerazione la rimozione del divieto al trasferimento dei diritti inizialmente assegnati a titolo gratuito di cui all'articolo 14 *ter*, comma 4, accompagnata tuttavia da misure idonee a risolvere i problemi di equità e di ingiustificato arricchimento. Ad esempio, si potrebbero introdurre previsioni che garantiscano che al momento dell'eventuale trasferimento a titolo oneroso di una risorsa avuta a titolo gratuito, una parte degli introiti vada a vantaggio dello Stato.

Osservazioni rilevanti per la tutela del consumatore

Con riferimento ai profili attinenti alla disciplina in tema di tutela del consumatore, particolare attenzione merita una nuova disposizione che figura all'articolo 2, comma 2 *bis*, della bozza degli emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche in recepimento delle Direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, circolata in data 5 dicembre 2011.

Il citato articolo 2, comma 2 *bis* prevedrebbe quanto segue: *"Fermo restando che ai sensi della Direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, la disciplina delle pratiche commerciali sleali si applica unicamente in assenza di norme che disciplinano aspetti specifici di dette pratiche ovvero di legislazione relativa a specifici settori [sottolineatura aggiunta], le disposizioni del Titolo II, Capo IV, del Codice relative ai diritti degli utenti finali, si applicano fatte salve le norme dell'Unione Europea e nazionali in materia di tutela dei consumatori e, in particolare, le disposizioni della Parte III, Titolo I e Titolo III, Sezioni II, III e IV del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, recante Codice del Consumo"*.

Occorre osservare che esso non appare coerente con le Direttive da attuare (2009/136/CE e 2009/140/CE) laddove queste ultime non contengono alcun riferimento testuale alla Direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. Né la sua introduzione trova riscontro nei criteri di delega contenuti all'articolo 9, comma 2 e 4, della legge n. 217 del 15 dicembre 2011, Legge Comunitaria 2010.

La disposizione che figura all'articolo 2, comma 2 *bis*, della bozza degli emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche appare pertanto priva di una base giuridica, tanto comunitaria (le Direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE), quanto nazionale (la legge-delega, n. 217/2011).

Va, inoltre, osservato che un principio generale di esclusione di applicabilità delle norme sulle pratiche commerciali sleali non è previsto nella Direttiva 2005/29/CE normativa comunitaria - di armonizzazione massima - sulle pratiche commerciali sleali; anzi, esso diverge apertamente dall'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva stessa¹, che dispone che solo *"in caso di contrasto"* tra la disciplina generale sulle pratiche commerciali sleali (contenuta nella direttiva stessa) e le norme *"che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali"* vige un criterio di specialità a favore di queste ultime.

L'articolo 2, comma 2 *bis*, andrebbe pertanto eliminato dalla bozza degli emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Emendamenti al Codice per la protezione dei dati personali

In relazione agli emendamenti proposti al Codice per la protezione dei dati personali, l'Autorità intende formulare alcune considerazioni limitatamente alla formulazione dell'articolo 122, *Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente*, idonea ad avere un impatto sulla concorrenza, con riferimento in particolare al mercato della raccolta pubblicitaria *on-line*.

L'emendamento proposto all'articolo 122 del Codice sulla protezione dei dati personali, in recepimento dell'articolo 5.3 della Direttiva 2009/136/CE prevede che: *"l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un abbonato"*

¹ [Articolo 3, paragrafo 4: *"In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici"*. Questa disposizione è stata recepita fedelmente nell'art. 19, comma 3, del Codice del Consumo, attualmente vigente.]

o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente abbia espresso preliminarmente il proprio consenso dopo essere stato informato ai sensi dell'articolo 13".

L'interpretazione letterale di tale disposizione implicherebbe l'introduzione nel nostro ordinamento di un regime di c.d. *opt-in*, basato sull'obbligo di acquisire il consenso preliminare dell'utente prima della ricezione e installazione di ciascun *cookie*². Tale lettura, tuttavia, appare in contrasto con l'effettivo intento perseguito dal legislatore comunitario nella disciplina dei *cookie* (strumento funzionale ad uno degli scopi ritenuti legittimi nella Direttiva), tesa a garantire che l'abbonato o l'utente sia "informato preliminarmente" in merito al trattamento dei dati, ma che non richiede un "consenso preliminare" per ogni ricezione ed installazione di *cookie*.

In effetti, il considerando 66 della Direttiva, in base al quale "le modalità di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili", e secondo cui il consenso dell'utente può essere espresso "mediante l'uso delle opportune impostazioni di un motore di ricerca o di un'altra applicazione", sembra indicare che il consenso possa essere validamente prestato dall'utente *ex ante*, attraverso le impostazioni del proprio *browser*, a condizione che l'utente sia stato informato in maniera chiara su come modificare tali impostazioni.

L'attuale proposta di recepimento della disciplina della Direttiva 2009/136/CE in materia di *cookie* secondo il solo modello dell'*opt-in*, da un lato renderebbe estremamente complessa la navigazione degli utenti, i quali dovrebbero esprimere un consenso per ciascun *cookie* veicolato su *Internet*, dall'altro lato, potrebbe incidere negativamente sul settore della pubblicità *online*, tenuto conto che i *cookie* costituiscono uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali gli operatori del settore della pubblicità su *Internet* veicolano la c.d. "pubblicità comportamentale"³, spesso utilizzata quale leva competitiva dagli operatori del settore.

L'Autorità auspica, quindi, l'adozione di un sistema misto di *opt-in* e *opt-out* come modalità alternative di espressione del consenso informato dell'interessato, possibilmente basato sulle impostazioni del *browser*, purché nel rispetto di una efficace ed effettiva informazione che permetta all'utente di poter controllare e gestire i propri dati sulla Rete. Ciò consentirebbe ai soggetti operanti sul mercato dell'informazione e della pubblicità *online* di svolgere la propria attività a condizioni pressoché invariate e, al contempo, assicurerebbe un alto livello di tutela per gli interessati.

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte l'Autorità ritiene necessario che ai testi del Codice delle comunicazioni elettroniche e del Codice per la protezione dei dati personali, oggetto della richiesta di parere in esame, vengano apportate le seguenti modifiche:

per il Codice delle comunicazioni elettroniche:

- con riferimento agli articoli 50 *bis* e 50 *ter*, prevedere una specifica consultazione preventiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle previste misure di separazione funzionale;
- con riferimento all'articolo 89, specificare che il Ministero e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'adottare provvedimenti conformemente al dettato dell'articolo in questione, tengano in massima considerazione la salvaguardia del corretto funzionamento della concorrenza;
- con riferimento all'articolo 14 *ter*, comma 3, sostituire il riferimento all'analoga *tecnologia* con il richiamo a che il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze avvenga nel rispetto delle eventuali deroghe al principio di neutralità adottate ai sensi dei commi 3 e 4 del novellato articolo 14; inoltre, eliminare il riferimento ad *operatori già autorizzati* prevedendo esplicitamente che in caso di un operatore nuovo entrante, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione generale di operatore di comunicazioni - di cui all'allegato 1 del Codice - possa effettuarsi nell'ambito della stessa procedura volta al rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti individuali d'uso, di cui ai nuovi commi 5 e 6 dell'articolo 14 *ter*;
- con riferimento all'articolo 27, comma 3, eliminare il riferimento all'impresa *avente idonea autorizzazione generale* sostituendolo con il richiamo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione generale per operatore di comunicazione elettronica;
- con riferimento all'articolo 14 *ter*, comma 6, prevedere che la verifica che la concorrenza non sia falsata in occasione di un trasferimento del diritto d'uso delle frequenze sia rimessa alla sola Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una diretta consultazione da parte del Ministero; prevedere altresì espressamente la pubblicazione del nulla osta del ministero e dei pareri sui quali lo stesso è fondato;
- con riferimento all'articolo 14 *ter*, comma 4, in caso di mantenimento del divieto di affitto o trasferimento dei diritti d'uso inizialmente ottenuti a titolo gratuito, prevedere espressamente che tale divieto dovrà essere assistito da regole finalizzate alla verifica di un uso effettivo e completo della risorsa che il Ministero e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotteranno ai sensi dei novellati articolo 14, comma 9 e 27, comma 6 *bis*, nonché da un

² [I *cookie* sono marcatori utilizzati nella rete internet per avere accesso ad informazioni o seguire le attività dell'utente, ai fini dell'analisi dell'efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché al fine di verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni online.]

³ [La pubblicità comportamentale è quella particolare forma di pubblicità basata su moderne tecnologie di profilazione online che consentono di targettizzare i destinatari e di proporre loro messaggi pubblicitari coerenti con i propri gusti, nonché servizi personalizzati di fruizione dei siti internet, potendo così massimizzare, da un lato, l'efficacia delle campagne pubblicitarie e l'esperienza di navigazione su internet e, dall'altro, l'utilità del destinatario rispetto al contenuto veicolato o al servizio personalizzato offerto.]

adeguato meccanismo di applicazione. In alternativa, rimuovere il divieto di cui all'articolo 14 *ter*, comma 4, e prevedere misure idonee a risolvere i problemi di equità e ingiustificato arricchimento che potrebbero derivare dal trasferimento di diritti d'uso inizialmente ottenuti a titolo gratuito;

- eliminare l'articolo 2, comma 2 *bis*.

per il Codice per la protezione dei dati personali:

- con riferimento all'articolo 122, sostituire la previsione di un modello di ottenimento del consenso basato su un regime di *opt-in* con l'adozione di un sistema misto di *opt-in* e *opt-out* come modalità alternative di espressione del consenso informato dell'interessato, possibilmente basato sulle impostazioni del *browser*.

L'Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere accolte in sede di elaborazione della versione definitiva dei provvedimenti in esame. Infatti, il completo recepimento del quadro regolamentare comunitario per le comunicazioni elettroniche rappresenta un passo significativo per lo sviluppo di mercati concorrenziali e per il rafforzamento dei diritti dei consumatori, con significative ricadute sulla crescita economica.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella